

1. Primo motivo, vertente sulla violazione della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 ottobre 2016, relativa all'accesso del pubblico ai documenti detenuti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni amministrative (2016/C 445/03), dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in relazione all'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni e al dovere di trasparenza. In particolare, il ricorrente sostiene che le decisioni impugnate devono essere annullate nella parte in cui non forniscono alcuni documenti, ne forniscono altri in modo incompleto o con numerose omissioni.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 296 TFUE e 41 della Carta, in quanto le decisioni impugnate sono erranee o non sufficientemente motivate.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale dell'Unione, il ricorrente sostiene che l'istituzione convenuta ha adottato condotte illecite che farebbero sorgere una responsabilità. Tali condotte avrebbero comportato, nei confronti del ricorrente, un grave danno morale, di cui quest'ultimo chiede il risarcimento.

Ricorso proposto il 12 luglio 2017 — ClientEarth e altri/Commissione

(Causa T-436/17)

(2017/C 300/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito), Ufficio europeo per l'ambiente (UEA) (Bruxelles, Belgio), The International Chemical Secretariat (Göteborg, Svezia), International POPs Elimination Network (IPEN) (Göteborg) (rappresentante: A. Jones, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
- annullare la decisione COM(2017) 2914 final della Commissione, del 2 maggio 2017, che rifiuta di riesaminare la decisione COM (2016) 5644 della Commissione che concede l'autorizzazione per taluni usi del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2006, L 396, pag. 1);
- annullare la decisione COM(2016) 5644 della Commissione;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dai ricorrenti, e
- adottare ogni altra misura ritenuta necessaria.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione COM(2017) 2914 final quanto alla conformità della domanda di autorizzazione della DCC Maastricht BV ai sensi degli articoli 62 e 60, paragrafo 7, del regolamento REACH.

2. Secondo motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e valutazione che viziano la decisione COM(2017) 2917 final quanto all'analisi socio-economica ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH.
3. Terzo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione che viziano la decisione COM(2017) 2914 final quanto all'esame delle alternative ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento REACH.
4. Quarto motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione COM(2017) 2914 quanto all'applicazione dei principi generali del diritto dell'Unione europea, ivi compresi l'obbligo di motivazione e il principio di precauzione, nell'ambito della procedura di autorizzazione ai sensi del regolamento REACH.

Ricorso proposto il 14 luglio 2017 — Oy Karl Fazer/EUIPO — Kraft Foods Belgium Intellectual Property (MIGNON)

(Causa T-437/17)

(2017/C 300/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oy Karl Fazer Ab (Vantaa, Finlandia) (rappresentante: L. Laaksonen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kraft Foods Belgium Intellectual Property (Halle, Belgio)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «MIGNON» — Domanda di registrazione n. 10 995 892

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 aprile 2017 nel procedimento R 1859/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- permettere la registrazione del marchio per tutte le merci oggetto della domanda.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
-